



TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI BOLOGNA

il Tribunale, riunitosi in camera di consiglio il giorno 17 settembre 2024,
in persona dei componenti:

dott.ssa Maria Letizia Venturini	Presidente
dott. Marco Bedini	Magistrato di sorv. rel./est.
dott.ssa Rosalia Mazzi	Esperto
dott.ssa Giorgia Mediani	Esperto

per deliberare nel procedimento iscritto nei confronti di:

■ **[REDACTED]**
[REDACTED] 7.1986, detenuto presso la CR di Parma (art. 41 bis o.p.), in esecuzione di pena,

avente a oggetto: **reclamo avverso ord. Mds Reggio Emilia n. 2147/2024 (dott.ssa Banchi)**,

letti gli atti, ritenuta la propria giurisdizione e competenza, ha emesso la seguente

ORDINANZA

[REDACTED] aveva proposto reclamo avverso il diniego opposto dalla casa di reclusione di Parma alla sua istanza di cambiare sezione; egli aveva chiesto di essere spostato dal piano terra al primo o secondo piano, evidenziando che a 1 m dalla sua finestra si troverebbe un muro di circa 20 m che gli ostruisce completamente la visuale e preclude l'ingresso della luce; con memoria prodotta in vista della udienza, aveva anche lamentato le dimensioni particolarmente ridotte del cortile passeggio, con conseguente impossibilità di svolgere attività sportive.

Il Magistrato di prime cure ha richiamato le informazioni acquisite in via istruttoria, trasmesse dal carcere con nota del 20/03/2024: il **[REDACTED]** è attualmente collocato nel reparto PT 2 della sezione 41 bis, che rispecchia le

Amg
più recenti sezioni 41 bis, realizzate a cellule singole da non più di quattro camere detentive, con annessi servizi e cortili passeggio; delle 5 camere detentive tre sono occupate e due adibite a salette per attività in comune; le finestre consentono il passaggio diretto di luce e aria naturale, prive di schermature o barriere.

È stato richiamato l'orientamento giurisprudenziale per cui il sindacato sui provvedimenti di collocamento e assegnazione dei detenuti è limitato all'ipotesi in cui tali determinazioni amministrative comportino la violazione o lesione di un diritto soggettivo del detenuto.

Nel merito, ha ritenuto che nel caso in esame non ricorra alcun pregiudizio per il diritto alla salute del reclamante, unico profilo dedotto in tale senso, poiché dalla relazione del carcere emerge chiaramente che la camera detentiva dello stesso gode di adeguato passaggio diretto di luce e aria naturale; non vi è alcun elemento concreto da cui si potesse desumere un collegamento fra il peggioramento della visita del detenuto e una scarsa o insufficiente illuminazione.

Si evidenziava altresì che non risultasse in atti un esplicito diniego da parte dell'amministrazione a un eventuale cambio di sezione, con conseguente possibilità per l'interessato di avanzare le proprie richieste in tale senso, anche per poter eventualmente richiedere di accedere a un cortile passeggio più ampio.

Tali considerazioni conducevano al rigetto del reclamo.

Il provvedimento è stato notificato all'interessato il 23 maggio 2024; egli ha proposto reclamo il 27 maggio, sicché l'impugnazione è tempestiva.

Lamenta, in particolare, che non sia stata debitamente considerata la presenza del muro che delimita la sezione 41 bis, alto circa 10 o 15 m e distante appena 1 m dalla finestra della camera detentiva. Ciò, a prescindere dalla presenza di schermature o barriere alla finestra, impedisce di fatto l'accesso di luce e aria naturali in quantità sufficiente.

Si duole altresì della impossibilità di svolgere attività fisica nel cortile passeggio, che sarebbe lungo appena 8 m e largo 2.

Tali circostanze di fatto non si verificherebbero in caso di collocamento presso il primo o secondo piano della struttura e dunque l'accoglimento del reclamo porrebbe rimedio ha una situazione di pregiudizio per il diritto alla salute del reclamante.

Va rilevato che né la relazione informativa trasmessa dalla Casa di reclusione né, per ovvia conseguenza, il provvedimento impugnato affrontano i temi oggetto di specifico motivo di reclamo in questa sede e già dedotti nel giudizio di primo grado dinanzi al magistrato di sorveglianza.

Il Magistrato relatore, nel corso di una visita in istituto ex art. 69 o.p. e 5 r.es. o.p. in data 16.9.2024, ha dunque acquisito una relazione informativa su tali punti e fatto accesso alla c.d.p. occupata dal [REDACTED]

Quanto al muro che occlude la vista dalla finestra, trattasi di recinzione perimetrale dei cortili passeggio della semisezione, di altezza circa 6 m; si trova a circa 2,4 m di distanza dalla finestra della camera detentiva; i locali passeggio in uso alla sezione sono di dimensioni 8,85x3,8 m², con una copertura parziale per riparare dagli agenti atmosferici (sole, pioggia, neve, ecc.).

Il Magistrato ha personalmente appurato che, per poter scorgere il cielo dalla finestra della c.d.p. è necessario appoggiarsi al muro o alla finestra stessa e sporgere la vista pressoché verticalmente.

I cortili passeggio in uso ai reparti collocati al 1° e 2° piano hanno dimensioni quasi doppie rispetto a quelli delle semisezioni poste al piano terra e il cortile 3 potrebbe essere utilizzato per la permanenza all'aria aperta dei detenuti ivi ristretti, perché su di esso non affacciano c.d.p. dei piani superiori.

Ritiene il Tribunale che le condizioni detentive di fatto, cui è sottoposto il [REDACTED], comportino un attuale pregiudizio sia al diritto alla salute sia a

mg

sarà trasferito presso un penitenziario ove siano disponibili camere detentive aventi caratteristiche corrispondenti.

3. **Manda** la Cancelleria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Bologna, li 17.9.2024

Il Magistrato est.
Marco Bedini

Il Presidente
Maria Letizia Venturini

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
il 18/09/2024

Stampa: SEGRETERIA
CANCELLERIA

Stefania Gatti